



**COMUNE DI CASTROLIBERO**  
**(Provincia di Agrigento)**

Prot. 8951  
DEL 28/11/2013

*Ai Responsabili di P.O.*

*e p.c. Al Sig. Sindaco  
Ai Sigg.ri Assessori*

**SEDE**

**OGGETTO: Adempimenti in materia di "Amministrazione Trasparente" – Pubblicità situazione reddituale e patrimoniale amministratori.**

Dopo il chiarimento da parte della CIVIT avvenuto con la deliberazione 31 luglio 2013, n. 65 è ormai chiara la distinzione tra i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e quelli con popolazione inferiore.

La Civit ritiene che siano obbligati a pubblicare la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive **solo i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.**

**Tutti i comuni, però, sono tenuti, qualunque sia il numero di abitanti, a pubblicare i dati e le informazioni previste dall'articolo 14, lettere da a) ad e) del D.Lgs. 33/2013** (atto di nomina o di proclamazione, curriculum, compensi di qualsiasi natura, importi di viaggi di servizio e missioni, dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti).

**Soggetti obbligati**

Obbligati a pubblicare i dati sono, nei comuni: sindaco, assessori e consiglieri.

Gli oneri di pubblicità disciplinati dall'articolo 14 impongono alle amministrazioni, agli enti e alle società di individuare al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

**Sanzioni**

In materia è stato chiarito che gli obblighi di pubblicazione incombono direttamente sui componenti degli organi di amministrazione, i quali, dunque, sono tenuti a trasmettere al responsabile della

trasparenza i dati, per la loro successiva pubblicazione. La sanzione prevista dall'articolo 47 del Dlgs 33/2013 scatta nel caso di mancato adempimento al dovere di comunicare agli uffici le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione e non va applicata nei confronti del responsabile della trasparenza o degli uffici, ma ricade sugli amministratori reticenti. Invece, nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non acconsentano alla pubblicazione delle informazioni sul proprio status patrimoniale, "stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi".

I responsabili di P.O. sono tenuti ad attenersi a quanto previsto dalla presente normativa e ad assicurarsi che il personale assegnato venga a conoscenza del contenuto della presente nota.

Si dispone che la presente direttiva venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – Sez. Amministrazione Trasparente - a cura dell'ufficio segreteria.

Castrofilippo, 28.11.2013

*Il Segretario Generale*  
*Avv. Marcello Restivo*

